

**N. R.G. 1649/2025 conc.prev.**



**TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE XIV CIVILE  
CRISI D'IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI**

in persona dei magistrati:

dr.	Giorgio Jachia	presidente relatore
dr.ssa	Daniela Cavaliere	giudice
dr.	Francesco Cottone	giudice

ha emesso il seguente

**DECRETO DI AMMISSIONE  
ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO EX  
ART. 47 CCII**

nel procedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo n. r.g. **1649/2025** promosso da:

**TEXMEAT S.R.L.**

**con sede in Roma Via di Pietralata 141,**

**REA RM – 896094,**

**codice fiscale 05514701001,**

in persona suo A.U. e legale rappresentante p.t. Roberto Decani,  
rappresentata e difesa Avv. Fabio Quojani

**1.1 LA PROPOSTA**

Con ricorso depositato in data 5 marzo 2026, la TEXMEAT S.r.l. ha formulato una proposta di concordato preventivo in continuità indiretta che è stata modificata il 30 aprile 2026 così conseguendo il parere favorevole del commissario giudiziale e superando gli iniziali rilievi dell'ufficio.

Infatti, la ricorrente si prefigge, attraverso la continuità aziendale indiretta di mantenere in esercizio l'attività di ristorazione (attualmente affittata a So Suite S.r.l. per preservarne il valore aziendale e l'avviamento) al fine di cederla a terzi con salvaguardia di tutti gli attuali rapporti di lavoro alla società cessionaria, in piena continuità ex art. 2112 c.c..

L'attivo distribuibile ai creditori è stimato in 967.719,00 euro, dedotto un fondo rischi di 10.000 euro proveniente - provvista – da due pilastri essenziali:

- Offerta irrevocabile di acquisto: La società Ste.Fe. s.r.l. ha formulato un'offerta vincolante per l'acquisto dell'intero complesso aziendale, comprensivo dell'immobile di Via di Pietralata, per un prezzo di 450.000 euro. L'offerente ha già versato il 10% (45.000 euro) a titolo di cauzione su un conto dedicato. La cessione definitiva avverrà in ogni caso tramite una procedura competitiva di vendita ad evidenza pubblica.
- Apporto di Finanza Esterna: I soci Giacomo Spaini e Luigi Belotti hanno garantito l'apporto di 400.000 euro a titolo di finanziamento a fondo perduto, senza obbligo di restituzione. Tale somma è già stata integralmente depositata presso il conto corrente dedicato di un notaio.

Il passivo ammonta ad 4.455.337 euro.

Si prevede la seguente soddisfazione per i creditori:

- Crediti prededucibili (spese di giustizia e professionisti): Soddifacimento integrale al 100% (159.746 euro).
- Lavoratori dipendenti (Classe 1 - Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.): Soddifacimento integrale al 100% (337.347 euro). Il pagamento avverrà in parte subito per il personale cessato, mentre per il TFR, ferie e permessi del personale non cessato verrà costituito un apposito fondo cassa o accollo.
- Professionisti (Classe 2 - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.): Soddifacimento integrale al 100% (27.117 euro).
- Altri creditori privilegiati (INPS, INAIL, Erario - Classi da 3 a 6): sono formulate proposte con percentuali dall'8,8% al 9,1% in base al grado di privilegio oltre agli interessi legali, mentre la quota non coperta dal privilegio viene degradata a chirografo.
- Creditori chirografari (Classi 8, 9, 10) e quota degradata dei privilegiati (Classe 7): Verranno pagati per una percentuale pari al 3,75%.
- Creditori postergati (Soci): Non riceveranno nulla (0%) in quanto hanno formalmente rinunciato al loro credito.

Vengono formulate le proposte di Transazione Fiscale e Contributiva che sono già state inviate ad Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL.

Viene prevista l'omologazione del concordato entro il 30 novembre 2026 e la realizzazione del piano in un arco temporale di 6 o 7 mesi; nello specifico:

- Entro il 30/12/2026 verranno liberati i 400.000 euro di finanza esterna per pagare dipendenti e spese prededucibili.
- Entro aprile/maggio 2027 avverrà la cessione dell'azienda con l'incasso dei 450.000 euro.
- Entro giugno/luglio 2027 avverrà il saldo dei creditori privilegiati degradati e dei chirografari.

Il ricorrente rappresenta la maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria perché in caso di liquidazione giudiziale, l'attivo sarebbe soltanto pari al valore dell'azienda 433.122 euro il che consentirebbe di pagare le spese in prededuzione e all'ottanta per cento i lavoratori dipendenti.

#### **1.2 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ACQUIRENTE L'AZIENDA**

Infine, per quanto concerne la responsabilità verso terzi, il piano di concordato prevede espressamente che l'azienda venga ceduta alla Ste.Fe. S.r.l. con l'esclusione della responsabilità dell'acquirente (ex art. 2560 c.c.) per tutti i debiti maturati in epoca anteriore alla cessione, compresi quelli tributari e previdenziali.

#### **1.3 LE ATTESTAZIONI**

In atti vi sono la relazione ex art. 87, comma 3, CCII del Dott. Giampiero Sirleo avente ad oggetto l'attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano concordatario; la relazione ex art. 88 CCII sempre del Dott. Giampiero Sirleo diretta a valutare la convenienza della transazione fiscale e contributiva rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale; la relazione del Dott. Andrea Balelli ex art. 84, commi 5, 6 e 7, CCII ed ex art. 88 CCII attestante il miglior soddisfacimento dei creditori privilegiati.

Infine sempre a firma del Dott. Balelli vi è una nota integrativa inerente i profili di responsabilità per atti di *mala gestio*.

#### **1.4 IL PARERE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE**

##### **1.4.1 SUPERAMENTO CRITICITÀ**

Il parere del commissario giudiziale, l'Avv. Francesca Cama, depositato nella sua versione finale il 24 aprile 2026, analizza nel dettaglio la proposta di concordato della Texmeat S.r.l. ed esprime una valutazione complessiva favorevole, dando atto che tutte le criticità inizialmente emerse sono state superate grazie alle integrazioni della società.

In particolare, riferisce quanto segue.

#### 1.4.2 REGOLARITÀ PROCEDIMENTALE:

Il commissario riferisce innanzitutto in ordine alla sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Roma ed alla completezza della documentazione prodotta dalla società.

#### 1.4.3 CORRETTA FORMAZIONE DELLE CLASSI E DIRITTO DI VOTO:

Va condiviso il giudizio del C.G. in ordine alla correttezza dei criteri di suddivisione in classi dei creditori aventi posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei.

Il diritto di voto è stato riconosciuto regolarmente ai creditori lavoratori dipendenti della prima classe non per l'importo pagato a 30 giorni ma per l'importo soddisfatto tramite accollo da parte dell'acquirente dell'azienda.

I creditori postergati, invece, non appartengono a nessuna classe e non votano.

La strutturazione delle classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione e rispetta le regole di distribuzione dell'attivo (absolute priority rule e relative priority rule), garantendo una corretta imputazione del valore di liquidazione tra i creditori.

La previsione di pagare i creditori privilegiati (in particolare i lavoratori) entro 180 giorni dall'omologazione è legittima e fattibile essendovi l'offerta irrevocabile di acquisto.

#### 1.4.4 TRANSAZIONE FISCALE:

La proposta presentata dalla società all'Agenzia delle Entrate e agli enti previdenziali (INPS e INAIL) risulta essere stata introdotta regolarmente e nel rispetto delle normative vigenti.

#### 1.4.5 APPORTO DI FINANZA ESTERNA:

Inizialmente i soci avevano depositato solo una frazione della somma offerta e collegata al meccanismo dei ribassi d'asta.

La criticità è rientrata perché i soci hanno integrato il deposito a garanzia per l'intero ammontare di 400.000,00 euro ed escluso le condizioni.

#### 1.4.6 PERCENTUALE ATTRIBUITA AI CHIROGRAFARI

La proposta originaria prevedente l'1,66% avrebbe potuto privare il concordato della sua causa concreta; per questa ragione è ora prevista la soddisfazione al 3,75%.

#### 1.4.7 CONSERVAZIONE DEI VALORI AZIENDALI:

Il commissario osserva che la strategia adottata, che prevede prima l'affitto e poi la cessione dell'azienda in pieno esercizio, risulta idonea a preservare il valore dell'impresa e a mantenere intatta l'occupazione della forza lavoro.

#### 1.4.8 CONVENIENZA RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:

A conclusione del parere il commissario giudiziale prende atto che la soluzione concordataria appare senza più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale perché i creditori ottengono un soddisfacimento maggiore grazie alle risorse generate dall'apporto della finanza esterna dei soci, che andrebbero perse nello scenario liquidatorio.

#### 1.5 PREDEDUCIBILI E POSTERGATI

Va solo rilevato che i crediti prededucibili - spese di giustizia e spese per professionisti della procedura - per € 159.746 vengono soddisfatti al 100% in parte entro 30 giorni dall'omologa ed in parte a saldo entro il giugno 2027 e che crediti postergati - debiti verso i soci per € 126.380 - non verranno soddisfatti non hanno diritto di voto

#### 1.6 LE CLASSI

Il tribunale prende atto del giudizio favorevole del commissario giudiziale in ordine alla suddivisione in classi dei creditori.

Si prevede la suddivisione dei creditori in **10 classi**, strutturate nel pieno rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione e delle regole di priorità assoluta e relativa.

##### 1.6.1 CREDITORI PRIVILEGIATI NON FALCIDIATI

- **Classe 1 (Lavoratori dipendenti):** Comprende i debiti assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per un totale di € 337.347. Questi creditori sono **soddisfatti al 100%**. Il pagamento avverrà per € 69.055 (competenze arretrate e TFR del personale cessato) tramite bonifico entro 30 giorni dall'omologa, mentre per la restante parte di € 265.718 (TFR, ferie e permessi del personale ancora in forza) si procederà tramite accollo da parte dell'acquirente del ramo d'azienda.
- **Classe 2 (Professionisti):** Comprende i debiti verso professionisti assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., per un totale di € 27.117. Sono **soddisfatti al 100%** (oltre interessi legali) con pagamento previsto oltre i 180 giorni dalla data di omologa e riconoscimento del diritto di voto.

##### 1.6.2 CREDITORI PRIVILEGIATI FALCIDIATI

Questa sezione comprende la quota di debiti verso Enti Pubblici che viene pagata mantenendo il grado di privilegio, calcolata con percentuali "a scalare". Questa specifica quota mantenuta in privilegio verrà pagata al 100%, oltre i 180 giorni dall'omologa, ed a tutti è riconosciuto il diritto di voto.

- **Classe 3 (INPS e INAIL):** Riguarda il Grado 1 ex art. 2778 c.c.. Viene mantenuta in privilegio una quota pari al **9,1%** del debito complessivo, per un importo a soddisfo di € 160.221.

- **Classe 4 (Erario - Tributi indiretti):** Riguarda il Grado 7 ex art. 2778 c.c.. Viene mantenuta in privilegio una quota pari al **9%** del debito, per un importo a soddisfo di € 15,35.
- **Classe 5 (Erario - Imposte dirette, IRES, IRAP):** Riguarda il Grado 18 ex art. 2778 c.c.. Viene mantenuta in privilegio una quota pari all'**8,9%** del debito, per un importo a soddisfo di € 140.998.
- **Classe 6 (Erario ed Enti locali - Tassa rifiuti, ecc.):** Riguarda il Grado 20 ex art. 2778 c.c.. Viene mantenuta in privilegio una quota pari all'**8,8%** del debito, per un importo a soddisfo di € 11.333.

#### 1.6.3 CREDITORI CHIROGRAFARI E PRIVILEGIATI DEGRADATI A CHIROGAFO AL 3,75%

Tutti i creditori inseriti nelle classi dalla 7 alla 10 subisco una falcidia simile di circa il 91% e per questo è corretto che siano inseriti in una unica classe con **soddisfacimento pari al 3,75%** del loro residuo credito, con pagamento stimato entro il 31 luglio 2027 e riconoscimento del diritto di voto.

- **Classe 7 (Privilegio declassato):** Accoglie tutta l'enorme mole di debiti verso creditori pubblici (INPS, INAIL, Erario, Enti Locali) che non ha trovato capienza nelle classi 3, 4, 5 e 6 e che per legge viene "degradata" al rango di chirografo. A fronte di un debito degradato di ben € 3.087.203, riceveranno il 3,75% pari a € 115.758.

#### 1.7 CHIROGRAFARI

- **Classe 8 (Chirografari ab origine pubblici):** Comprende quei debiti verso enti pubblici nati già privi di privilegio sin dall'origine, per un credito totale di € 173.758 e un soddisfo di € 6.515.
- **Classe 9 (Chirografari ab origine privati - maggiori dimensioni):** Include fornitori, banche e altri creditori privati con crediti più elevati. A fronte di un credito di € 24.682, otterranno un rimborso di € 925.
- **Classe 10 (Chirografari ab origine privati - imprese minori):** Raggruppa i piccoli creditori privati e fornitori. Su un debito di € 206.539, verranno rimborsati per € 7.744.

#### 1.8 VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DI CHI HA AGITO

Il tribunale nei rilievi iniziali aveva chiesto di verificare l'eventuale esperibilità di azioni di responsabilità verso i soci o gli amministratori. Nella relazione ex art. 84 CCII sono esaminate le movimentazioni finanziarie e la contabilità della società in un orizzonte temporale di dieci anni (2015-2025).

In merito l'attestatore ha riferito che *"non risultano poste contabili o operazioni negoziali idonee a far ragionevolmente presumere condotte*

*distrattive, depauperamenti ingiustificati*" o atti pregiudizievoli per i creditori riconducibili ai soci o a loro ingerenze.

Nello scenario liquidatorio secondo l'attestatore eventuali azioni risarcitorie potrebbero consentire di recuperare il valore del patrimonio degli amministratori calcolare in 30.000,00 euro.

#### 1.9 BRAND REPUTATION

Il tema della "Brand Reputation" (reputazione del marchio) emerge nei documenti in relazione alla stima del valore del complesso aziendale della TEXMEAT S.r.l., e in particolare è stato oggetto di uno specifico rilievo iniziale del tribunale.

In sintesi si chiedeva di verificare se fosse stato conteggiato il complessivo avviamento comprensivo della notorietà derivante dai social media e dai canali tematici, considerando che la società possiede propri siti web e account social per il ristorante "Bistek".

Il perito incaricato della stima ha chiarito che la brand reputation non è stata ignorata, ma è stata inclusa nel calcolo complessivo dell'avviamento. Nello specifico, il perito ha spiegato che gli intangibles (i beni immateriali non iscritti in contabilità come il know-how, la denominazione aziendale, i marchi, i loghi e, appunto, la brand reputation) non sono stati oggetto di una valutazione autonoma e separata per evitare una duplicazione di valori.

Inoltre, il perito ha sottolineato che per poter valutare un marchio o una reputazione in modo del tutto autonomo, questo dovrebbe generare flussi di reddito separati rispetto a quelli dell'azienda nel suo complesso e dovrebbero esserci informazioni su specifici investimenti in campagne pubblicitarie o di branding. Poiché il marchio appare strettamente integrato all'operatività del singolo ristorante, il suo valore e i suoi benefici economici sono stati considerati unitariamente all'interno della voce "avviamento".

Il Commissario Giudiziale mantiene della perplessità che rappresenta nel parere e che dovranno essere chiarite prima del voto.

#### 1.10 TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI

**Non è chi non veda che tutto l'odierno meccanismo trae origine in una debitoria previdenziale ed erariale ingentissima accumulatasi nello stesso periodo nel quale la società ha potuto comprare l'immobile aziendale.**

**L'indebitamento erariale e previdenziale rappresenta la quasi totalità del passivo aziendale:**

- **Debito previdenziale/assicurativo (INPS e INAIL): ammonta a 1.824.817 euro.**
- **Debito tributario (Agenzia delle Entrate, Comune di Roma per TARI, ecc.): ammonta a 1.741.384 euro (di cui 1.612.024 euro già iscritti a ruolo e 129.360 euro non ancora iscritti).**

Quel che però è certo e che nell'alternativa liquidatoria il debitore pubblico non prenderebbe il 9% circa ed i creditori chirografari non prenderebbero il 3,75% perché tali importi derivano dalla finanza esterna.

Gli attestatori negano l'esistenza delle azioni di responsabilità. In quest'ottica non si possono conteggiare gli ipotetici 30.000,00 euro derivanti dal loro esercizio nell'alternativa liquidatoria come valore di liquidazione.

In quest'ottica la nuova finanza è solo surplus concordatario.

In quest'ottica è correttamente ripartito il prezzo derivante dalla vendita dell'azienda con immobile.

#### **1.11 AMMISSIONE DEL PIANO DI CONTINUITÀ DIRETTA**

All'esito dell'approfondito iter procedimentale, il Tribunale ravvisa i presupposti per l'ammissibilità della domanda di concordato.

Come noto (cfr., ex multis anche Corte d'Appello di Firenze, 25 luglio 2024) in tema di concordato preventivo in continuità, la preliminare valutazione di ammissibilità, ex art. 47 CCII, è normativamente circoscritta alla ritualità della proposta ed alla non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, dovendo quindi escludersi ogni ulteriore valutazione, in particolare quella relativa all'inammissibilità di un futuro cram down fiscale a seguito di un'eventuale mancata adesione dell'Agenzia delle Entrate. La valutazione in ordine alla possibilità o meno di applicare l'art. 88, comma 2 bis CCII deve infatti essere operata solo in sede di omologa ed all'esito della mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali.

Tanto premesso, sussistono con ogni evidenza i requisiti soggettivi e oggettivi e la competenza di questo ufficio.

Inoltre, dalla disamina del piano e della proposta alla luce del già riferito corredo documentale emerge che effettivamente la causa concreta dell'operazione concordataria rientra nella prospettiva delineata dagli artt. 47 comma 1 lett. a) e 84 comma 1 CCII trattandosi di modalità di componimento del debito che appare (allo stato degli atti) preferibile, quanto a risultati, rispetto a quanto conseguibile nel contesto di una liquidazione giudiziale ex artt. 121 e ss. CCII e suscettiva di concreta attuazione sì dà comunque rendere ai creditori sufficienti indicazioni per elaborare le proprie strategie all'atto del voto.

Infatti nel piano: - non si prevede la nomina di un liquidatore esterno per la gestione post-omologa; - si prevede che la società continuerà a essere amministrata dall'attuale organo direttivo per portare a

compimento il piano concordatario; - si prevede che la società, ceduta la propria attività caratteristica (ristorante ed immobile), sarà liquidata. Tutto questo porta a ritenere la proposta, rituale, con corretta formazione delle classi e fattibile.

#### **1.12 SPESE DI PROCEDURA**

Le spese di procedura vanno calcolate prudenzialmente in € 80.000,00 fatta salva ogni finale determinazione dell'ufficio e quindi il fondo spese in € 40.000,00

#### **1.13 DISPOSITIVO**

Il Tribunale in composizione collegiale, letto l'art. 47 CCII

### **P.Q.M.**

- (1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta da  
TEXMEAT S.R.L.  
con sede in Roma Via di Pietralata 141,  
REA RM – 896094,  
codice fiscale 05514701001,
- (2) nomina giudice delegato il dott. Giorgio Jachia;
- (3) conferma quale commissario giudiziale l'avv. Francesca Cama;
- (4) fissa in giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto il termine perentorio entro il quale il proponente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma di euro 40.000,00 comprensiva di quanto già depositato che si presumono necessarie per l'intera procedura e fatta salva ogni finale determinazione;
- (5) stabilisce al 09/09/2026 la data iniziale ed al 24/09/2026 la data finale entro la quale i creditori potranno esprimere il proprio voto comunicandolo al commissario giudiziale all'indirizzo di posta elettronica della procedura riportato nella comunicazione che sarà dal medesimo inviato ai sensi dell'art. 104 CCII e, in mancanza, con deposito in cancelleria di questo tribunale;
- (6) fissa la data massima del 25/05/2026 entro la quale deve essere comunicato il presente provvedimento ai creditori a cura del commissario giudiziale;
- (7) AUTORIZZA il predetto organo commissariale, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
  - 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
- (8) dispone che il debitore depositi nel fascicolo telematico della procedura ogni trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto una relazione sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria dell'impresa curandone la preventiva trasmissione al commissario giudiziale almeno sette giorni prima per eventuali rilievi;
- (9) dispone che la relazione ex art. 105 CCII sia depositata entro 45 gg dell'inizio delle operazioni di voto;
- (10) manda alla cancelleria per la trasmissione di questo provvedimento, alla proponente, al Commissario Giudiziale, al
- (11) pubblico ministero e per la sua trasmissione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 CCII.

il giorno 6.5.2026

Giorgio Jachia  
Presidente Estensore